

STATUTO ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE

APPROVATO CON DECRETO MINISTERIALE N. 498 DEL 02/12/2005 E A SEGUITO MODIFICHE CON DECRETO MINISTERIALE N. 7 DEL 11/01/2008.

TITOLO I – I PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE

Art. 1 - Natura e ruolo dell'Istituzione

1. L'Accademia di Belle Arti di Lecce, Istituto di Alta Formazione Artistica, di seguito denominato Istituzione, ai sensi dell' art. 33 della Cost. italiana è sede primaria di alta formazione, di specializzazione, di ricerca in ambito artistico e svolge correlata attività di produzione ai sensi della legge 21 dicembre 1999 n. 508 art. 2 comma 4.
2. L'Istituzione ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato.
3. L'istituzione ai sensi della legge 508/99, gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile , **nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici**, e si dà con il presente Statuto un ordinamento proprio cui si conformeranno i successivi regolamenti.
4. L'Istituzione conferisce, per i corsi di studio attivati, diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico, previsti dall'art. 2 c. 5 L. 508/1999.
5. A norma della legge 508/99, ha carattere pluralistico, è indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico, economico.

Art. 2 - Finalità dell'Istituzione e Principi Organizzativi

1. Nel perseguimento dell'eccellenza nei diversi campi di studio, formativi, produttivi ed editoriali anche a carattere multimediale, l'Istituzione opera in stretto collegamento con il territorio di riferimento, anche mediante la stipula di specifiche convenzioni e riconosce, come propri compiti primari, l'istruzione superiore, la formazione permanente, la ricerca, la valorizzazione dei talenti artistici; afferma che l'attività didattica è inscindibile dall'attività di ricerca, di produzione e di diffusione della cultura artistica.

Garantisce la libera attività di docenza e di ricerca, che promuove fornendo i necessari strumenti materiali ed attivando gli opportuni incentivi; in particolare:

a) concorre attraverso la pubblicità dei risultati didattici e della ricerca e il libero confronto delle idee, allo sviluppo culturale, artistico e scientifico della comunità regionale, nazionale e internazionale;

b) persegue la qualità più elevata della formazione e garantisce il diritto degli studenti a un sapere critico e ad una preparazione adeguata al loro inserimento sociale e professionale, fornendo in tutte le

fasi degli studi specifiche competenze professionali rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro.

c) favorisce e promuove la libera ricerca ed espressione in campo artistico, garantendo le pluralità culturali.

d) può istituire, nell'ambito dei piani di sviluppo dell'Afam, **e nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 2 , comma 7 della legge n. 508/99** ,sedi decentrate, d'intesa con gli Enti territoriali, riservandosi altresì la facoltà di istituire corsi anche a livello decentrato o di formazione a distanza.

2. Nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti, l'Istituzione stabilisce i criteri generali per assicurare un'equa distribuzione dei fondi che essa destina alle attività didattiche, formative, di ricerca e di produzione.

3. L'Istituzione si ispira ai seguenti principi:

a) trasparenza, informazione ed accesso agli atti, ai sensi della L. 241/90 e L. 675/96;

b) individuata responsabilità in ordine all'attuazione delle decisioni, controllo della regolarità degli atti e verifica dei risultati raggiunti, secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti.

c) articolazione dell'ordinamento interno delle Strutture Didattiche in relazione alle peculiarità delle funzioni;

d) snellimento e semplicità delle procedure

4. L'Istituzione cura che i diritti di titolarità o contitolarità della proprietà intellettuale e artistica e dei diritti connessi, si concilino con il principio della pubblicità dei risultati della ricerca artistica, secondo i fini propri dell'Istituzione.

5. L'Istituzione riconosce le rappresentanze sindacali del personale che partecipa all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

Favorisce inoltre l'organizzazione di forme associative che agevolino l'integrazione e l'interazione tra le componenti: docenti, studenti, personale tecnico, amministrativo , anche garantendo l'utilizzazione di appositi spazi all'interno dell'Accademia.

6. Sul piano locale, nazionale, europeo ed internazionale, l'Istituzione persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio tra docenti e discenti.

7. Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, anche attraverso la stipula di protocolli d'intesa e/o la costituzione di Fondazioni, Società e Consorzi, con le realtà culturali e le forze produttive del territorio locale, nazionale ed internazionale, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e promozione dell'azione formativa e della ricerca, promuovendo altresì forme di partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento previste dalla legislazione nazionale e regionale.

8. L'Istituzione incentiva la creatività, la ricerca, valorizza il patrimonio di esperienza pedagogica ed artistica espresso dal proprio Corpo docente, adegua l'offerta formativa all'evolversi delle realtà culturali e produttive ed alle esigenze di formazione degli studenti. Coordina l'innovazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi, nuove tecnologie, nuove tecniche artistiche e nuove

applicazioni delle stesse.

9. L'Istituzione adotta il metodo della programmazione e del controllo di gestione.

10. L'Istituzione può attivare forme di collaborazione che contemplino prestazioni di studenti per attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio.

11. L'Istituzione ha facoltà di costituire, **nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge 508/99** sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarità e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle Arti, nei quali possono confluire le Istituzioni dell'Afam, nonché strutture delle Università.

Art. 3 - Attività didattiche

1. L'ordinamento degli studi è disciplinato dal regolamento didattico d'Istituto, nel rispetto della legge, dei regolamenti attuativi e delle finalità istituzionali.

2. Il regolamento didattico d'Istituto si uniforma agli ordinamenti nazionali ed europei, alle esigenze specifiche della realtà del territorio e all'evoluzione del proprio patrimonio culturale e artistico, definendo i propri percorsi di studi, nonché quelli relativi ad eventuali percorsi integrati a seguito di apposite convenzioni stipulate ex art. 2, legge 508/99.

3. Le attività didattiche, comprese le attività di tutorato e formative, sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di formazione degli studenti, del progresso della ricerca e dell'innovazione metodologica e pedagogico-didattica.

4. L'Istituzione s' impegna a favorire esperienze d'interscambio con altre istituzioni di alta cultura, favorendo altresì l'inserimento di studenti lavoratori e adeguando la propria offerta formativa alle esigenze degli stessi.

Art. 4 - Attività formative e di produzione

1. L'Istituzione attiva tutti i livelli propri dell'alta formazione previsti dalla legge e dallo Statuto; inoltre definisce le correlate attività di produzione che costituiscono parte integrante del processo formativo.

2. L'Istituzione programma i corsi d'indirizzo, adeguando l'offerta formativa sulla base della progressività e complementarità degli studi.

Art. 5 - Attività di ricerca

1. L'Istituzione incentiva la creatività, la ricerca, e le sue applicazioni di ordine pedagogico. Adegua l'offerta didattica all'evolversi delle realtà culturali e produttive, all'evoluzione del proprio patrimonio umano, artistico e culturale.

2. Coordina l'innovazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi, di nuove tecnologie e di

nuove tecniche artistiche.

3. L'Istituzione tutela, incrementa e divulga il proprio patrimonio bibliografico, museale, audiovisivo e multimediale.

Art. 6 - Diritto allo studio e attività sociali

1. L'Istituzione promuove l'accesso ai più alti gradi dello studio agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo all'attuazione di una effettiva uguaglianza di opportunità.

2. Cura l'orientamento nella scelta degli indirizzi di studio e organizza le attività di tutorato per assecondare le attitudini degli studenti e il loro miglior inserimento nel mondo del lavoro e della ricerca.

3. Promuove, favorisce ed accoglie attività culturali e formative, anche quelle autogestite dagli studenti, purché conformi agli obiettivi istituzionali e allo Statuto.

TITOLO II – FONTI NORMATIVE

Art. 7 - Statuto

1. Il presente Statuto è adottato ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 132/2003 ed è espressione fondamentale dell'autonomia dell'Istituzione garantita dall'art. 33 della Costituzione italiana.

2. La facoltà di avanzare proposte di revisione dello Statuto, indirizzata al consiglio di amministrazione, è riservata a tutti gli organi collegiali costituiti.

3. La revisione dello Statuto deliberata dal C.d.A. a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il parere del Consiglio Accademico e della Consulta degli Studenti, **è trasmessa al Ministero per l'approvazione nei successivi 60 giorni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.**

Art. 8 - Regolamenti dell'Istituzione

1. I Regolamenti dell'Istituzione sono:

a) Regolamento didattico;

b) Regolamento di amm.ne, contabilità e finanza;

c) Regolamento degli uffici;

d) Regolamenti interni.

Regolamento didattico

1. Il regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative.
2. E' deliberato dal Consiglio accademico, a maggioranza assoluta, sentita la Consulta degli Studenti.
3. In sede di prima applicazione, il regolamento didattico è deliberato dal Collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di amministrazione.
4. Il testo di regolamento, deliberato ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.
5. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'Istituto.
6. La revisione del regolamento didattico avviene secondo le procedure previste per l'approvazione.

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

1. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile dell'Istituto.
2. E' deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico.
3. In sede di prima applicazione, il Consiglio di amministrazione è integrato con due rappresentanti degli studenti, e delibera secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. Il testo di regolamento, deliberato ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica
5. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'Istituto.
6. la revisione del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.

Regolamento degli uffici amministrativi

1. Il regolamento degli uffici amministrativi disciplina l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.
2. E' deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico ed è trasmesso al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per

l'approvazione , di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

3. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'Istituto.

4. La revisione del regolamento degli uffici amministrativi avviene secondo le procedure previste per l'approvazione.

I Regolamenti di cui al punto d) sono adottati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio Accademico.

Art. 9 - Regolamenti delle Strutture **didattiche**

1.I Regolamenti **di funzionamento** delle Strutture didattiche, sono **deliberati** dai rispettivi Consigli, a maggioranza assoluta dei componenti.

2.I Regolamenti sono emanati con Decreto del Direttore, **previe delibere** del Consiglio Accademico ed il **C.d.A. entro 30 giorni dall'ultima delibera.**

3.Le modifiche o integrazioni di tali regolamenti, **che non possono avvenire prima dei 12 mesi dal decreto direttoriale, sono approvate** dai livelli istituzionali sopra richiamati a maggioranza assoluta dei componenti.

TITOLO III – ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

Art. 10 - Definizione e funzioni

1. Sono organi necessari di governo e di gestione delle Istituzioni:

a) il Presidente;

b) il Direttore;

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) il Consiglio Accademico;

e) il Collegio dei Revisori;

f) il Nucleo di valutazione;

g) il Collegio dei Professori;

h) la Consulta degli Studenti.

2. Ai sensi del Regolamento per l'autonomia statutaria e regolamentare , ad eccezione del Collegio dei Professori, gli organi durano in carica tre anni e sono rinnovabili consecutivamente una volta

sola.

3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

Art. 11 - Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Istituzione nell'ambito di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.P.R.
2. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
3. Il Presidente è nominato dal Ministro competente sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro.
4. Il Consiglio Accademico, su convocazione immediata del Direttore, effettua la designazione di cui al comma 3 entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione.

Art. 12 - Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza legale, in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione (art. 6, c. 1, D.P.R.). Convoca e presiede il Consiglio Accademico.
2. Il Direttore è eletto dai docenti **di prima fascia** dell'Istituzione, nonché dai docenti **di seconda fascia**, tra i docenti **di prima fascia**, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lett. a) della legge. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti sono i seguenti:
 - anzianità di servizio di almeno sei anni di ruolo;
 - comprovata esperienza di organizzazione didattica e di direzione **anche** in ambiti multidisciplinari ed internazionali (art. 6, c. 2 del D.P.R.);
 - comprovato prestigio professionale;
 - non aver riportato quali docenti o direttori incaricati sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati già riabilitati;
 - non abbiano riportato condanne penali, ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena, e non risultino rinviati a giudizio dal giudice delle indagini preliminari;

- non siano stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo sessennio.

3. Entro 30 gg. dall'approvazione dello Statuto il Direttore in carica **indice le votazioni** per l'elezione del Direttore, secondo le norme del presente Statuto.

4. Nelle prime due votazioni il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, procedendosi comunque allo spoglio dei voti. Nella terza votazione il Direttore è eletto con la maggioranza assoluta dei votanti, purché alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede ad una quarta votazione, per la quale non è richiesto alcun quorum, con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Tutte le votazioni possono svolgersi anche in un'unica giornata.

5. Il Direttore eletto designa il nominativo di un Docente **di prima fascia** dell'Istituzione con funzione di Prodirettore.

6. Sei mesi prima della scadenza del mandato sono indette le elezioni.

7. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica, le votazioni per l'elezione del nuovo Direttore sono indette entro 45 gg dal Prodirettore.

8. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.

9. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.

10. Presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato dell'Istituzione, dopo aver acquisito il parere del Consiglio Accademico.

Art. 13 - Il Consiglio di Amministrazione

1. La composizione e le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'art. 7 del DPR. 132/2003

E' altresì compito del C.d.A. deliberare:

a) l'ammontare dei contributi studenteschi, sentiti il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti;

b) l'accettazione di lasciti e donazioni.

2. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro, su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche, pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.

3. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con votazione palese a maggioranza dei presenti, fatto salvo il caso in cui sia richiesta la maggioranza assoluta dei

componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, presiede il Direttore dell'Accademia; ove sia assente o impedito anche costui, presiede il consigliere più anziano di età presente.

5. Per la variazione totale o parziale dello Statuto e per l'adozione e revisione dei regolamenti di organizzazione degli uffici, nonché di amministrazione, finanza e contabilità è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute, da tenersi entro trenta giorni, e la deliberazione è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

6. I componenti non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti loro proprie verso l'Accademia come pure quando si tratti di deliberazioni rispetto alle quali sussista un interesse proprio o di parenti o affini fino al quarto grado.

7. Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

8. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente cui compete la determinazione della data della riunione, nonché la formazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Alla convocazione dovrà provvedersi anche quando ne facciano richiesta il Direttore dell'Accademia ovvero almeno un terzo dei consiglieri in carica.

9. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni sessanta giorni ed in seduta straordinaria ogni volta che la convocazione sia disposta per iniziativa del Presidente o a seguito della richiesta di cui al precedente comma. In tal caso la seduta dovrà essere tenuta entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta al Presidente la richiesta.

10. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del consiglio di amministrazione almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta, salvo in caso di motivata urgenza, in cui l'avviso può essere inviato fino a ventiquattro ore prima della seduta. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso per lettera raccomandata ovvero, in caso di motivata urgenza a mezzo telegramma o telefax.

11. Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze senza giustificazione alcuna, decade dal mandato rivestito, **ad esclusione dei componenti di nomina ministeriale e di diritto.**

12. Sei mesi prima della scadenza del mandato il C.d.A. segnala al Ministero la necessità di avviare le procedure per il rinnovo.

13. Al Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo ed esercita anche le mansioni di segretario, assistito, ove ritenuto opportuno, per la verbalizzazione da un impiegato da lui designato.

1. Il Consiglio Accademico è composto da n. 9 componenti.
2. Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
 - a) due studenti designati dalla Consulta degli studenti.
 - b) Sei docenti di prima e seconda fascia dell'Istituzione, di ruolo presso le Accademie da almeno 2 anni, eletti da tutti i docenti di prima e seconda fascia, in possesso dei requisiti di comprovata professionalità.
3. Le elezioni vengono indette dal Direttore dell'Istituzione e si svolgono con le stesse modalità per l'elezione del Direttore;
4. Il Consiglio accademico:
 - a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento e le trasmette al C.d.A.; ove il Consiglio Accademico presenti un piano programmatico con impegno di spesa superiore alle disponibilità di bilancio, il Consiglio di Amm.ne, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 7, c. 6, lett. B), restituisce il piano, con l'indicazione delle risorse disponibili al Consiglio Accademico il quale, tenuto conto delle osservazioni del C.d.A., riformula un altro piano emendato, entro 30 gg.
 - b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
 - c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
 - d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lett. h) della legge, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli studenti;
 - e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e) della legge;
 - f) delibera, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'attivazione e la disattivazione **delle strutture didattiche**;
 - g) delibera, nell'ambito della normativa vigente, l'eventuale numero programmato per i diversi corsi di studio;
 - h) delibera l'attivazione e la disattivazione **delle strutture didattiche**, dei corsi **accademici** di primo e secondo livello, di specializzazione, perfezionamento e formazione alla ricerca;
 - i) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal D.P.R. al Consiglio di Amministrazione;
 - l) esprime parere al C.d.A. sulla delibera di revisione dello Statuto.
5. Il Consiglio Accademico si riunisce su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro 15 gg. ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno

motivato la richiesta.

6. In caso d'impedimento o assenza del Direttore, il Consiglio Accademico è presieduto dal più anziano nel ruolo dei docenti.

7. Le funzioni di segretario sono svolte dal docente con minore anzianità di ruolo.

8. Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze senza giustificazione alcuna, decade dal mandato rivestito.

9. Ad eccezione del Direttore la carica di componente del Consiglio Accademico non è compatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è composto da 3 membri, di cui uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze che lo presiede e due designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. Espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Art. 16 - Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da 3 componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;

b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM. La relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari.

c) acquisisce periodicamente, attraverso un'adeguata metodologia, **e mantenendone l'anonimato**, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lett. b).

3. L'istituzione assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

4. La carica di componente del nucleo di valutazione è incompatibile con la carica di componente del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Collegio dei Professori

1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i docenti-titolari in servizio presso l'istituzione, nonché dai docenti di **seconda fascia** e dai professori a contratto. Questi ultimi partecipano a titolo consultivo, non concorrono alla formazione del numero legale e non partecipano all'elezione del Direttore. Possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i rappresentanti della Consulta degli Studenti.

2. Il Collegio dei Professori svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico, in particolare esprimendo, ove richiestogli dal Consiglio Accademico, pareri e formulando proposte per la determinazione del piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca.

3. Ha facoltà di avanzare proposta di revisione dello Statuto.

Art. 18 - La Consulta degli Studenti

1. La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero **di tre fino a cinquecento studenti, di cinque fino a mille, di sette fino a millecinquecento, di nove fino a duemila, di undici con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio accademico.** Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico ed al Consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

2. Il Consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.

3. In sede di prima applicazione e, ove necessario, al fine di esercitare le funzioni consultive di cui all'articolo 14 comma 2 lett. a) e b) e c) il direttore provvede con proprio decreto alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.

4. La Consulta degli Studenti non può designare lo stesso nominativo per l'integrazione della composizione del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

5. Esprime parere per la revisione dello Statuto.

TITOLO IV -STRUTTURE E ATTIVITA' DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

Art. 19 - Collaborazione esterne

1. Nel rispetto delle normative vigenti, per esigenze connesse con i suoi fini istituzionali alle quali non possa far fronte con personale in servizio, l'Accademia può ricorrere a incarichi e consulenze affidate

a persone esterne di adeguata qualificazione.

2. L'attribuzione degli incarichi avviene previa delibera del C.d.A.

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE

Art. 20 - Organizzazione degli Uffici

1. Le strutture amministrative costituiscono un supporto fondamentale alla realizzazione dei compiti istituzionali legati al processo di autonomia.

2. Con apposito Regolamento, ai sensi dell'art. 13, c. 1, D.P.R. 132/2003, è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.

3. Alle strutture amm.ve di cui al c. 1 è preposto un Direttore Amm.vo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.

Art. 21 - Direttore Amm.vo

1. Il Direttore amministrativo è nominato secondo le procedure di cui all'art. 13 D.P.R. 132/2003 ed è responsabile della gestione amministrativa, **organizzativa, finanziaria**, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.

2. Il Direttore amministrativo è a capo degli uffici ed esercita attività di indirizzo, direzione e controllo del personale tecnico – amministrativo, curandone il buon andamento e l'ordinato svolgimento delle connesse mansioni.

3. Il Direttore Amministrativo conforma la sua attività agli obiettivi ed ai programmi degli organi di governo dell'Istituzione; cura l'osservanza delle relative direttive; sovrintende al funzionamento di tutti gli Uffici amministrativi; coordina l'attività del **Direttore di Ragioneria**.

4. Nel rispetto delle relazioni sindacali previste dalla contrattazione nazionale e decentrata il Direttore Amministrativo:

a - avanza proposte agli organi di gestione dell'Istituzione inerenti all'organizzazione dei servizi e del personale;

b - definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici, e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di gestione;

c - provvede, nel rispetto delle normative contrattuali vigenti, all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale **non docente**;

d - cura la predisposizione, del documento del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo, a mezzo degli uffici di contabilità, secondo le norme previste dal presente Statuto e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

e - esercita tutte le altre funzioni previste nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

5. In sede di prima applicazione, purché in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 13 del D.P.R. 132/2003, e sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, l'incarico previsto nel presente articolo è ricoperto dal Direttore Amministrativo in servizio nell'Istituzione.

Art. 22 - Sistema bibliotecario, Audiovisivo e Museale

La Biblioteca dell'Accademia è un supporto fondamentale alle attività di didattica e di ricerca. Essa offre il servizio di consultazione nella sede centrale e nelle sedi staccate, promuove l'incremento del patrimonio librario, documentario ed audiovisivo, provvede alla gestione e alla catalogazione, sviluppa attività di diffusione dell'informazione bibliografica e di documentazione sull'arte contemporanea.

Le modalità gestionali, organizzative e funzionali delle Biblioteche, delle raccolte audiovisive, museali e storiche saranno stabilite da appositi Regolamenti, che diverranno parte integrante dei Regolamenti dell'Accademia.

TITOLO VI - RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 23 - Criteri generali

1. L'Istituzione favorisce lo sviluppo delle relazioni con altre Istituzioni di ricerca, **ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge 508/99.**

2. L'Istituzione favorisce i rapporti con altri enti pubblici e privati per la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, per la verifica e per l'arricchimento delle proprie conoscenze e per il reperimento di risorse finanziarie necessarie alla realizzazione e allo sviluppo delle proprie attività istituzionali.

3. I rapporti con enti esterni sono regolati da apposite convenzioni, accordi di programma e protocolli d'intesa approvati dal Consiglio Accademico, sentito il parere vincolante del Consiglio di Amministrazione ove ricorrano oneri finanziari per l'Istituzione.

Art. 24 - Accordi con Amministrazioni pubbliche

1. L'Istituzione può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di comuni attività istituzionali.

2. Gli accordi di cui al comma precedente sono deliberati dal Consiglio Accademico o dalle strutture didattiche e scientifiche secondo le rispettive competenze, sentito il parere vincolante del Consiglio di Amministrazione ove ricorrano oneri finanziari per l'Istituzione.

3. L'Istituzione può stipulare apposita convenzione con la Regione per la gestione degli interventi in materia di diritto allo studio. La convenzione non deve comunque comportare oneri economici per l'Istituzione o l'utilizzazione di personale dell'Accademia.

Art. 25 - Partecipazione ad organismi

L'Istituzione può partecipare a società o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica o alla ricerca. Tale partecipazione è deliberata dal Consiglio Accademico, sentito il parere vincolante del Consiglio di Amministrazione, che dovrà accertare la disponibilità delle risorse finanziarie o organizzative richieste.

Eventuali dividendi spettanti all'Istituzione stessa confluiranno nel bilancio dell'Accademia. E' escluso il concorso dell'Istituzione al ripiano di eventuali perdite.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26 - Funzionamento degli organi

1. Tutti i mandati relativi agli organi di governo e a quelli delle strutture didattiche e di ricerca decorrono dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello dell'elezione.
2. La durata dei mandati elettivi o su designazione in organi collegiali e in commissioni, ove non sia specificatamente indicata nello Statuto o nel regolamento di riferimento, è triennale.
3. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, si provvede al rinnovo entro 45 giorni. Qualora la cessazione riguardi un rappresentante degli studenti nel Consiglio Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, subentra il primo dei non eletti nella rispettiva medesima lista: qualora essa riguardi un componente della Consulta degli Studenti, subentra il primo dei non eletti. Nelle more non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo.

Qualora la cessazione anticipata riguardi il mandato del Direttore, le funzioni Vicarie fino all'entrata in carica del nuovo eletto sono svolte dal **Prodirettore**.

L'assunzione in carica dei nuovi eletti avviene in corso d'anno. Nel caso in cui la cessazione anticipata abbia riguardato le cariche **delle strutture didattiche**, il mandato del neo-eletto ha la durata ordinaria prevista dallo Statuto per la rispettiva carica, aggiungendovi lo scorcio di anno accademico successivo all'elezione. Negli altri casi il mandato del neo-eletto dura fino al termine già previsto per la durata ordinaria dell'organo, senza che il periodo venga computato ai fini della eventuale non rieleggibilità.

4. L'adunanza degli organi collegiali è valida quando gli aventi diritto siano stati convocati nei termini previsti dal regolamento di competenza e sia presente la maggioranza degli stessi, detratti gli eventuali assenti giustificati.
5. Salvo diverse disposizioni di legge o del presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
6. Decade dal mandato chiunque non partecipi senza motivata giustificazione per più di tre volte consecutive ovvero sia assente ingiustificato alla maggioranza delle sedute annuali degli organi di cui è membro eletto o designato.

Art. 27 - Esecutività delle norme statutarie e costituzione dei nuovi organi

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione **all'albo dell'Istituzione** e pertanto nessuna sua disposizione ha carattere retroattivo.
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Direttore indice e fa svolgere le elezioni per la designazione dei rappresentanti dei docenti nel Consiglio Accademico e nel Consiglio di Amministrazione.
3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto il Direttore convoca le elezioni per la designazione dei componenti la Consulta degli studenti. La prima riunione della Consulta degli studenti è presieduta dallo studente che ha ricevuto il più alto numero dei voti, a parità di voti dal più anziano d'età. Entro i successivi 30 giorni dall'elezione della Consulta degli studenti la stessa designa le rappresentanze studentesche nel Consiglio accademico e nel Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio Accademico, nella nuova composizione prevista dal presente Statuto, si costituisce entro 30 giorni dalle elezioni di cui ai due punti precedenti.
5. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non sono subordinate alla adozione di apposite norme regolamentari.
6. Le dimissioni di un componente da un organo collegiale producono il loro effetto dopo la presa d'atto dell'organo competente. La sostituzione del membro dimissionario deve avvenire entro due mesi dalla presa d'atto delle dimissioni.
7. Qualora, nella fase di prima applicazione del presente Statuto, i mandati elettivi abbiano inizio ad anno accademico avviato, lo scorcio residuo di anno accademico si aggiunge alla durata ordinaria degli stessi.
8. Gli organi e le strutture dell'Accademia non previste dal presente statuto decadono con l'entrata in vigore del presente.
9. In sede di prima applicazione, al fine di non paralizzare l'attività dell'Istituzione, il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino al completamento delle procedure per il rinnovo del Consiglio stesso.

Art. 28 - Regolamenti

1. Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui alla lettera h, art. 2 della legge, il Consiglio Accademico nella configurazione prevista dal presente Statuto, provvede alla formazione di una Commissione per la predisposizione del Regolamento didattico, sentito il Collegio dei professori.
2. Il Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua emanazione.

Art. 29 - Disposizioni transitorie

1. Chi ha detenuto cariche, a qualunque titolo, nell'Istituzione prima dell'entrata in vigore del presente Statuto, può legittimamente concorrere alla composizione degli organismi previsti dallo

Statuto medesimo.

2. In ordine all'attribuzione dell'azione disciplinare sul personale **non docente** si rinvia alle disposizioni contrattuali vigenti.